



**Osservatorio Tributario n. 5/2023**  
**Settembre – Ottobre 2023**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

<b><i>In evidenza</i></b>	
	<p>“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per le esigenze indifferibili”</p> <p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“Semplificazione dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES”</p> <p><b>G.M. COMMITTERI, A. DODERO ne II fisco 37/2023</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“La riduzione facoltativa dell’aliquota IRES”</p> <p><b>G. FERRANTI, ne II fisco 32-33/2023</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“Il ritorno della doppia aliquota IRES tra conservazione ed innovazione”</p> <p><b>G. ZIZZO, in Corr. Trib. 8-9/2023</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Fusione per incorporazione – Revisione successive del prezzo di acquisto della partecipazione a favore della società incorporante”</p> <p><b>Cass., sez. trib. 17 luglio 2023, n. 20538</b></p>
<b>IVA</b>	<p>“Il confine “labile” tra attività di consulenza e intermediazione finanziaria nelle cessioni di partecipazione”</p> <p><b>E. GRECO, in La Gest. Straord. Impr. 4/2023</b></p>
<b>RISCOSSIONE</b>	<p>Riscossione – Imposte dirette ed IVA – Gruppo societario – Responsabilità solidale – Applicabilità all’IVA – Estensione alle imposte dirette - Esclusione</p> <p><b>Cass., sez. trib. 11 agosto 2023, n. 24542</b></p>
<b>REGISTRO (Imposta di)</b>	<p>Registro (imposta di) – Trasferimento di ramo d’azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a due distinti gruppi multinazionali esteri – Territorialità IVA</p> <p><b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 settembre 2023, n. 438</b></p>

## **PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2023**

Decreto Ministeriale 14 settembre 2023	<b>Pag. 2</b>
Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131	“ 1
Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132	“ 1
Legge 9 ottobre 2023, n. 136	“ 1
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145	“ 2

### **AGEVOLAZIONI E SANZIONI**

Agevolazioni – Regime dei contro-esodati – Trasferimento infragruppo - Ammissibilità <b>Corte di Giust. Trib. Il grado Lombardia 30 giugno 2023, n. 2128/1/23</b>	“ 4
--	-----

### **ELUSIONE**

“L’esterovestizione fra abuso ed evasione” di <b>L. MIELE</b> ,	“ 4
---	-----

### **VIOLAZIONI E SANZIONI**

Sanzioni tributarie – Interessi – Prescrizione quinquennale <b>Cass., sez. trib. 18 maggio 2023, n. 13781</b>	“ 5
--	-----

### **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Disciplina CFC da semplificare e coordinare con la <i>minimum tax</i> ” di <b>G. ALBANO</b>	“ 5
--	-----

### **IRPEF**

IRPEF – Tassazione separata – Indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto – Assimilazione a indennità equipollenti al TFR <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 settembre 2023, n. 425</b>	“ 7
---	-----

### **IRES**

“Semplificazione dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES” di <b>G.M. COMMITTERI</b> e <b>A. DODERO</b>	“ 7
“La riduzione facoltativa dell’aliquota IRES” di <b>G: FERRANTI</b>	“ 9
“Il ritorno della doppia aliquota IRES tra conservazione ed innovazione” di <b>G. ZIZZO</b>	“ 10
IRES – Consolidato – Credito maturato a seguito di distribuzione delle c.d. riserve “in sospensione di imposta” - Limiti <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 settembre 2023, n. 436</b>	“ 12

IRES - Regime di “realizzo controllato” – Conferimento delle quote complessivamente detenute, parte in piena proprietà e parte in nuda proprietà – Conferimento “minusvalente” – Indeducibilità <b>Ris. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2023, n. 56</b>	<b>Pag. 12</b>
IRES – Fusione per incorporazione – Revisione successiva del prezzo di acquisto della partecipazione a favore della società incorporante <b>Cass., sez. trib. 17 luglio 2023, n. 20538</b>	“ 13
IRES – Spese di sponsorizzazione – Rientrano tra quelle di pubblicità – Deducibilità <b>Cass., sez. trib. 12 settembre 2023, n. 26368</b>	“ 13
IRES – Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti – Inapplicabilità della <i>participation exemption</i> <b>Cass., sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27267</b>	“ 13
IRES – Conferimento di immobile – Plusvalenza – Tassabilità – Minusvalenza – Indeducibilità <b>Corte di Giust. Trib. Il Lazio 16 agosto 2023, n. 4887/2/23</b>	“ 14

### REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale – Carried interest - Redditi di natura finanziaria <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 settembre 2023, n. 432</b>	“ 14
---	------

### REDDITI DI IMPRESA

“Revisione degli incentivi fiscali alle imprese tra doppia aliquota IRES e <i>Pillar Two</i> ” di <b>T. M. ANGELINI, S. FAGIOLO e C. FERRANTI</b>	“ 14
“Regime PEX: la cessione indiretta degli strumenti finanziari simili alle azioni” di <b>G. CORASANITI</b>	“ 16
“Riallineamento dei valori contabili e fiscali verso la riforma” di <b>L. MIELE e G. RUSSETTI</b>	“ 17

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero - <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 settembre 2023, n. 428</b>	“ 18
Redditi di lavoro dipendente – <i>Carried interest</i> – Qualificazione dei rendimenti <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 ottobre 2023, n. 444</b>	“ 19
Redditi di lavoro dipendente – Certificazione unica 2024 – Compilazione dei dati relativi a coniuge e familiari a carico <b>Ris. Agenzia delle entrate 3 ottobre 2023, n. 55/E</b>	“ 19
Redditi di lavoro dipendente – Prestato a favore di un datore di lavoro italiano da un non residente – Trasferite all’estero – Non tassabilità <b>Cass. sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27278</b>	“ 20

## RISCOSSIONE

Riscossione – Imposte dirette ed IVA – Gruppo societario – Responsabilità solidale – Applicabilità all'IVA – Estensione alle imposte dirette – Esclusione.

**Cass., sez. trib. 11 agosto 2023, n. 24542**

**Pag. 20**

Riscossione – Imposte dirette e IVA – Ritenute – Società estera – Dividendi di società figlia italiana – Esenzione dalla ritenuta d'imposta – Società non residente – imposte sul reddito nello Stato di residenza – Certificazione – Scadenza del termine – Domanda di rimborso – Ammissibilità

**Cass., sez. trib. 29 settembre 2023, n. 27646, I massima**

**“ 20**

Riscossione – Imposte dirette ed IVA – Ritenute – Società estera – Dividendi di società figlia italiana – Esenzione dalla ritenuta d'imposta – Società non residente – Imposte sul reddito nello Stato di residenza – Certificazione – Regime di esonero – Esclusione – Godimento di fatto di agevolazioni – Irrilevanza.

**Cass., sez. trib. 29 settembre 2023, n. 27646, II massima**

**“ 21**

## IVA

“Il confine “labile” tra attività di consulenza e intermediazione finanziaria nelle cessioni di partecipazione” di **E. GRECO**

**“ 21**

IVA – Fusione per incorporazione – Liquidazione IVA di gruppo  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 ottobre 2023, n. 445**

**“ 22**

## REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri – Territorialità IVA

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 settembre 2023, n. 438**

**“ 22**

## IRAP

“L'IRAP diviene una sovrimposta” di **M. BALZANELLI e G. VALARENGHI**

**“ 22**

IRAP – Imposte pagate all'estero – Detrazione – Legittimità  
**Cass., sez. trib. 18 luglio 2023, n. 21047**

**“ 23**

## VARIE

“Dubbi di costituzionalità dell'imposta straordinaria sul margine di interesse delle banche”, di **E. ESCALAR**

**“ 23**

“Novità e prospettive per il no profit” di **G. SEPIO e D. GRO**

**“ 24**

“Derivazione rafforzata anche per la correzione di errori contabili” di **N. VILLA**

**“ 24**

Varie – Cripto-attività – Trattamento fiscale  
**Circ. Agenzia delle entrate 27 ottobre 2023, n. 30/E**

**“ 24**

Varie – TOBIN TAX – Presupposto – Non identità tra cedente e cessionario  
**Cass., sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27265**

**“ 25**

## Legislazione

**Decreto Ministeriale 14 settembre 2023:** “Sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del Codice civile” (in G.U. 23 settembre 2023, n. 223)

\*\*\*\*\*

Il MEF ha disposto la proroga della norma che consente alle imprese di non procedere alla svalutazione dei titoli iscritti nell’ambito del circolante.

Fruendo della deroga sarà possibile valutare i titoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, senza procedere alla loro svalutazione, purché quest’ultima non abbia carattere durevole.

La deroga è applicabile in via facoltativa dai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali emanati dall’OIC, nonché dalle imprese di assicurazione italiane che redigono il bilancio di esercizio in conformità al D.Lgs. 173/1997.

**Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131:** “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” (in G.U. 29 settembre 2023, n. 228)

\*\*\*\*\*

Il Decreto in esame prevede:

- una sanatoria delle violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi;
- per il quarto trimestre 2023 l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas;
- per il medesimo periodo la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano utilizzato per combustione per usi civili e industriali, per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
- la modifica del regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivore);
- il rifinanziamento del bonus trasporti in favore di famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito.

**Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132:** “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” (in G.U. 29 settembre 2023, n. 228)

\*\*\*\*\*

Il Decreto dispone:

- la proroga dei termini di perfezionamento delle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice dal 30 settembre al 30 novembre 2023;
- la proroga del termine del versamento dell’imposta sostitutiva del 14% per fruire della rideterminazione del valore delle crypto-attività dal 30 settembre al 15 novembre 2023;
- l’anticipo del termine di utilizzo del tax credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023, entro il 16 novembre 2023;
- il rinvio al 31 ottobre 2023 del termine di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel medesimo periodo.

**Legge 9 ottobre 2023, n. 136:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (in G.U. 9 ottobre 2023, n. 236)

\*\*\*\*\*

La Legge, in vigore dal 10 ottobre 2023, converte il DL 10 agosto 2023, n. 104, confermando alcune norme ed introducendo novità riguardanti:

- la previsione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica. In particolare, viene previsto il riconoscimento di un nuovo *tax credit* per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori;

- la proroga al 31 dicembre 2023 del superbonus, ossia quello entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari per poter beneficiare del *superbonus* con aliquota del 110%;
- l'estensione a 10 anni del "periodo di sorveglianza" per il recupero, verso le grandi imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato sugli investimenti, del beneficio fiscale in caso di delocalizzazione;
- l'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche. Le novità attengono alla modifica della norma sugli extraprofiti delle banche individuate dall'art. 1, D.Lgs. 385/1993, anche se operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione. Nello specifico, la legge di conversione stabilisce che l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023 per i soggetti solari) che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (2021 per i soggetti solari); viene, in altri termini, eliminato il riferimento anche all'andamento del margine 2022, cioè di un esercizio già chiuso.

Al fine di scongiurare che i soggetti tenuti al versamento dell'imposta possano attivare, prima della chiusura del periodo d'imposta 2023, comportamenti idonei a ridurre l'imponibile, è stato aggiunto un espresso riferimento alla applicabilità nella fattispecie dell'art. 10-*bis* della L. n. 212/2000 (norma generale antiabuso).

Viene, inoltre, disposto che, in ogni caso, l'ammontare dell'imposta straordinaria non può essere superiore allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA) su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 92, del Regolamento UE n. 575/2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, anziché allo 0,10% dell'attivo di bilancio esistente alla medesima data. Viene anche previsto che, in luogo del versamento di cui sopra, le banche possono destinare in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023 per i soggetti solari), a una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta straordinaria. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche attraverso l'utilizzo prioritario degli utili degli esercizi precedenti, a partire da quelli più recenti, e successivamente delle altre riserve patrimoniali disponibili. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera.

Infine, la legge di conversione dispone che è fatto divieto alle banche coinvolte di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione della norma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. La modifica ha l'effetto di sottrarre di fatto all'applicazione del tributo l'incremento del margine di interesse ascrivibile all'investimento in titoli di Stato (che rientrano nel computo dell'attivo di bilancio ma non degli RWA), i cui tassi non sono determinati dalle banche e la cui sottoscrizione da parte delle stesse costituisce un importante volano di finanziamento del debito pubblico.

Viene ampliato il novero delle destinazioni dei fondi derivanti dall'applicazione del tributo, tra le quali è stato inserito il finanziamento delle misure previste dall'art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese).

Restano invece confermati i termini di versamento dell'imposta, la sua indeducibilità ai fini sia IRES che IRAP e il rinvio alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini della riscossione, dell'accertamento, delle sanzioni e del contenzioso ad essa relativi.

**Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145:** "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (in G.U. 18 ottobre 2023, n. 244)

\*\*\*\*\*

Con il Decreto, collegato al Ddl di bilancio 2024, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia fiscale. Il DL è entrato in vigore il 19 ottobre 2023, tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto introduce le seguenti novità fiscali:

- il differimento al 16 gennaio 2024 del termine per il versamento del secondo acconto IRPEF per le persone fisiche titolari di partita IVA, esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo. Il differimento interessa coloro che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. La misura è temporanea e si applica per il solo periodo d'imposta 2023. Dal differimento sono invece esclusi i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi assicurativi INAIL. Anziché in un'unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate

- mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo;
- il rinvio dei termini per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024. Il pagamento delle somme può avvenire in un'unica soluzione o in tre rate annuali;
  - viene istituito un nuovo contributo contro il caro bollette, per il solo anno 2024;
  - per il 2023 sarà riconosciuto un *bonus* di 550 euro ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro part-time ciclico nell'anno 2022.

In sede di conversione del Decreto, avvenuta con L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023), intervenendo sull'art. 51, comma 4, del TUIR è stata modificata, già dal 2023, la modalità di calcolo del fringe benefit per i prestiti ai dipendenti. In base alla nuova disposizione, in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (anziché al TUR al 31 dicembre di ogni anno), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

È stata inoltre modificata la disciplina dei Piani Individuali di Risparmio ("PIR"). Posto che i PIR si distinguono in Ordinari (PIR ex L. n. 232/2016) e Alternativi (PIR ex D.L. n. 124/2019), per dare nuovo ed ulteriore impulso a tale forma di investimento, viene rimossa la regola secondo cui ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR Ordinario (la medesima modifica era stata operata per i PIR Alternativi dalla Legge n. 234/2021). Diventa così possibile per lo stesso investitore detenere più di un PIR Ordinario, a condizione però che essi siano tutti intrattenuti con lo stesso intermediario o la medesima compagnia di assicurazione (la medesima condizione non è invece richiesta per i PIR Alternativi). Restano tuttavia fermi i limiti di investimento (40 mila euro annuali e 200 mila per tutta la durata dei piani) da riferire complessivamente ai PIR Ordinari detenuti nonché confermato in via normativa il principio per cui i PIR, sia Ordinari che Alternativi, non possono avere più di un titolare. Mancando una specifica decorrenza, la modifica è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della Legge di conversione

## **AGEVOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Agevolazioni – Regime dei contro-esodati – Trasferimento infragruppo - Ammissibilità**

Corte di Giust. Trib. Il grado Lombardia 30 giugno 2023, n. 2128/1/23, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Corte di giustizia tributaria II della Lombardia ha riconosciuto l'accesso al regime dei contro-esodati di cui alla L. 238/2010 anche nell'ipotesi in cui il trasferimento avvenga tra società appartenenti al medesimo gruppo, laddove si tratti di soggetti giuridici del tutto autonomi e indipendenti e non ci sia alcuna continuità fra contratti di lavoro.

## **ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

### **Dottrina**

**“L’esterovestizione fra abuso ed evasione”** di L. MIELE, in La Gest. Straord. Impr. 4/2023, pag. 145.

L’A. commenta l’ordinanza 4463/2022 della Corte di Cassazione che riconduce l’esterovestizione nell’ambito dell’abuso del diritto, con una discutibile inclusione in seno alla norma generale antiabuso di cui all’art.10- *bis*, comma 12, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Il tema della cd. esterovestizione di una società costituita al di fuori del territorio nazionale ha da sempre generato dubbi interpretativi in ordine al corretto inquadramento del fenomeno tra le condotte di natura evasiva o fra quelle di natura elusiva e la stessa Corte di Cassazione ha mostrato nel tempo un andamento ondivago nelle sue decisioni.

Un primo filone interpretativo è quello che ritiene la fattispecie riconducibile all’accertamento della sussistenza di quei requisiti di collegamento con il territorio (art.73, comma 3, TUIR) che consentono di collocare la residenza in Italia o all’estero e, in particolare, alla ricostruzione del luogo in cui si trova la sede della direzione effettiva.

Secondo questo indirizzo ciò che rileva è la ricorrenza degli elementi di radicamento della residenza in Italia, a prescindere dalla finalità abusiva dell’insediamento all’estero e dall’eventuale correlato vantaggio fiscale. Se è integrato uno dei criteri del citato art. 73, comma 3, l’ente estero va qualificato come esterovestito.

Il secondo filone interpretativo è quello che invece riconduce la esterovestizione fra le fattispecie abusive e trae origine dalla elaborazione della Corte di Giustizia che ha affermato che le norme domestiche potenzialmente idonee a porre dei limiti alla libertà di stabilimento in uno Stato diverso da quello di origine sono compatibili con il diritto comunitario nei limiti in cui sono dirette ad avversare costruzioni di puro artificio.

Diversamente, non sono passibili di restrizione alla libertà di stabilimento né a contestazioni di abuso, le entità che svolgono una attività economica effettiva, ancorché create in uno Stato per fruire di una legislazione più vantaggiosa.

L’ordinanza si inserisce in questo secondo filone perché i giudici attribuiscono rilevanza centrale non tanto alla presenza di una costruzione di puro artificio quanto alla dimostrazione della realizzazione di un vantaggio fiscale.

La conseguenza, quindi, è che il fenomeno della esterovestizione viene ricondotto non tanto all'abuso della libertà di stabilimento comunitaria ma all'elusione ex art. 10 *bis* dello Statuto dei diritti del contribuente.

*Rebus sic stantibus*, si è venuta a creare una sovrapposizione di piani non condivisibile.

La normativa sulla residenza deve rimanere una norma sostanziale destinata ad individuare il livello minimo di collegamento di un soggetto con il territorio dello Stato italiano al fine di sottoporre i suoi redditi, ovunque prodotti, ad imposizione in Italia, e non, come spesso avviene, utilizzata in versione antiabuso con la finalità di contrasto della fittizia delocalizzazione di società che costituiscono costruzioni di puro artificio. (EM)

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Sanzioni tributarie – Interessi – Prescrizione quinquennale**

Cass., sez. trib. 18 maggio 2023, n. 13781, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione ha ribadito che la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura dell'obbligazione principale.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

“**Disciplina CFC da semplificare e coordinare con la *minimum tax***” di G. ALBANO, ne [Il fisco](#) 36/2023, pag.3409.

La Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) fissa, tra gli altri, ampi principi per la riforma della fiscalità internazionale, lasciando considerevoli margini di manovra al Governo nell'individuare ambiti specifici di intervento, nel rispetto dei vincoli internazionali ed unionali. In dettaglio, sono previsti interventi di carattere generale volti ad adeguare la fiscalità domestica con i principi di carattere internazionale ed europeo, inclusa la disciplina della *Global Minimum Tax*, ed interventi più specifici per razionalizzare la disciplina della residenza fiscale e la normativa CFC. Un ruolo importante della Delega è inoltre rappresentato dalle misure fiscali per assicurare una maggiore competitività internazionale.

Per quanto utile, il presente contributo verrà integrato con le scelte del legislatore delegato trasfuse nello schema di D.Lgs. trasmesso dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari lo scorso 8 novembre (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 90).

#### **Residenza delle persone fisiche e giuridiche**

La Delega, con riferimento alla revisione della disciplina fiscale della residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti, si pone l'obiettivo di rendere la disciplina domestica coerente con la prassi internazionale e con i trattati contro la doppia imposizione nonché di coordinare la disciplina di residenza fiscale con quella della stabile organizzazione. L'A. si sofferma in particolare sulla residenza fiscale di società ed enti, precisando che la revisione dovrebbe comportare la rivisitazione dell'articolo 73 del TUIR in base al quale si considerano residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. In altri termini, la residenza fiscale viene individuata al sussistere di uno dei tre criteri di collegamento sopra menzionati e cioè: *i*) la sede legale, che rappresenta un criterio oggettivo e formale; *ii*) la sede dell'amministrazione, cioè il luogo in cui si

svolge la concreta attività direzionale di gestione di una società; *iii*) l'oggetto principale, ovvero l'attività essenziale. Come noto, si tratta di criteri alternativi e non classificabili secondo un ordine gerarchico di priorità e pertanto è sufficiente che operi uno soltanto di essi per ritenere la società "soggetto residente fiscalmente in Italia". A parere dell'A. la Delega potrebbe portare all'eliminazione del criterio dell'oggetto principale che negli anni si è dimostrato non sempre idoneo a definire univocamente il concetto di residenza fiscale generando così numerosi contenziosi tra fisco e contribuente.

La norma, in base ai testi disponibili (cfr. art. 2 D.Lgs. presentato in Commissione parlamentare), verrebbe modificata mantenendo quale primo criterio quello della sede legale, ma sostituendo il secondo e il terzo con: - la sede di direzione effettiva, rappresentata dalla "continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso"; - la gestione ordinaria in via principale, rappresentata dal "continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso". Rispetto al passato verrebbero mantenuti i principi per cui tali criteri non sono gerarchici (è, quindi, sufficiente che sia soddisfatto uno dei tre per assegnare la residenza italiana alla società o ente) e per cui, a tali fini, è necessario che almeno uno dei tre sia soddisfatto per la maggior parte del periodo d'imposta. Si delinea, quindi, un quadro in cui la società può essere considerata residente ai fini fiscali non solo quando in Italia sono assunte le decisioni strategiche (nella "sede di direzione effettiva"), ma anche quando è ivi localizzato il *day-by-day management* (la "gestione ordinaria in via principale"), nella misura in cui gli atti di gestione corrente non siano isolati ed episodici, ma dotati di un certo grado di coordinamento.

#### Misure fiscali per una maggiore competitività internazionale

La Delega prevede l'introduzione di misure finalizzate ad una maggiore competitività sul piano internazionale, compreso la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione in Italia di attività economiche nel territorio nazionale.

Lo schema di Decreto Legislativo prevede un'apposita disciplina che regola l'introduzione di misure volte ad una maggiore competitività (cfr. art. 4).

#### Recepimento della Direttiva sulla tassazione minima globale

La Delega prevede di recepire la Direttiva UE 2022/53 del Consiglio in materia di tassazione minima globale, seguendo l'approccio condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale entro il 31 dicembre 2023, e questo è il motivo per il quale questa parte della Delega ha subito una brusca accelerazione.

Il testo legislativo è composto da 53 articoli suddivisi in nove Capi che seguono l'ordine della Direttiva: **CAPO I (Disposizioni generali)**, **CAPO II (Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale)**, **CAPO III (Determinazione del reddito o perdita rilevante)**, **CAPO IV (Calcolo delle imposte rilevanti rettificata)**, **CAPO V (Calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa)**, **CAPO VI (Operazioni di riorganizzazione e società holding)**, **il Capo VII (Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni)**, **il Capo VIII (Disposizioni amministrative)**, e **CAPO IX (Disposizioni transitorie e finali)**. Il testo è inoltre completato da due allegati dedicati alle definizioni e da alcune misure transitorie.

#### Semplificazione e razionalizzazione della disciplina CFC

La Delega fiscale prevedeva la necessità di razionalizzare e semplificare il regime delle società controllate estere (*Controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lett. e), in materia di *global minimum tax*. In *primis*, nei decreti attuativi l'A. auspica che venga chiarito se e come la normativa sulla *global minimum tax* interferisca su quella CFC ed in particolare se l'assoggettamento alla tassazione minima globale possa configurare una causa di esclusione/esenzione dall'applicazione della disciplina sulle controllate estere. Fermo restando che si tratta di due discipline autonome e compatibili tra loro, che rispondono a finalità diverse, occorre prevedere secondo l'A. la rilevanza di eventuali QDMTT (*Qualifying Domestic Minimum Top-Up Tax*) pagate dalla controllata estera ai fini del calcolo della tassazione della stessa e prevedere ulteriori ipotesi di coordinamento. Così come viene auspicato che possano essere previsti dei regimi semplificati per il calcolo del livello di tassazione effettiva ai fini della CFC, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi delle controllanti italiane che oggi sono costrette a ricostruire le basi imponibili delle proprie controllate estere secondo i criteri del TUIR e poi procedere al confronto della

tassazione effettiva subita dalle controllate estere nello Stato di insediamento rispetto alla tassazione effettiva che le controllate stesse avrebbero subito qualora residenti in Italia.

Di seguito si evidenziano le principali novità che in questo ambito sono previste dallo schema di decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale, all'esame delle Commissioni parlamentari. In un'ottica semplificatrice, la verifica dell'assoggettamento del soggetto controllato estero a una tassazione "congrua" andrà effettuata con una modalità semplificata in base alla quale è "congrua", e quindi tale da evitare l'applicazione della normativa CFC, la tassazione effettiva del soggetto controllato estero in misura almeno pari al 15%. A tal fine il livello di tassazione è determinato quale rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d'esercizio del soggetto controllato estero e l'utile ante imposte risultante da tale bilancio. La semplificazione rispetto alla normativa vigente consiste nella possibilità di utilizzare per il calcolo della tassazione effettiva (c.d. ETR) le imposte risultanti dal bilancio del soggetto controllato estero senza che sia necessario identificare in altra maniera le imposte a tal fine rilevanti, superando così - come auspicato anche dall'A. - le attuali complessità derivanti dal dover valutare - ai fini del calcolo dell'ETR - la rilevanza o meno delle variazioni temporanee della base imponibile e delle relative imposte anticipate e differite. L'ulteriore semplificazione è rappresentata dal fatto che non sarà necessario calcolare il VTR, essendo fissata una soglia di tassazione minima (15%), indipendente dal livello di tassazione virtuale cui il soggetto non residente sarebbe stato soggetto in Italia, superata la quale l'ETR si considera sempre "congruo". La nuova modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva è condizionata dai seguenti due requisiti: *i)* il bilancio d'esercizio del soggetto controllato estero è assoggettato a revisione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di revisione nello Stato estero in cui il soggetto controllato è localizzato; *ii)* gli esiti di tale attività di revisione sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante italiano ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio, di esercizio o consolidato, di quest'ultimo. (WR)

## **IRPEF**

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRPEF – Tassazione separata – Indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto – Assimilazione a indennità equipollenti al TFR**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 settembre 2023, n. 425, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha precisato che le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza – alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all'attività di istituto – agli iscritti sono assimilate alle "indennità equipollenti" al TFR e non alle "altre indennità e somme" percepite in dipendenza del rapporto di lavoro. Di conseguenza, tali importi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) e dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.

## **IRES**

### **Dottrina**

**"Semplificazione dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES"** di G.M. COMMITTERI e A. DODERO, ne Il fisco 37/2023, pag.3475.

In questo intervento gli AA. analizzano le tematiche relative alla Delega fiscale, con particolare riferimento alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e al riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di

quelle (e degli altri *tax asset* aventi pari trattamento) derivanti da operazioni straordinarie o relative al consolidato fiscale. Si tratta di interventi che, senza modificare i principi di neutralità che caratterizzano la fiscalità delle operazioni straordinarie, dovrebbero correggere diverse criticità ed incongruenze emergenti dall'assetto normativo attuale ovvero da posizioni interpretative dell'Agenzia delle entrate.

#### Razionalizzazione dei diversi regimi di riallineamento

Gli AA., dopo aver delineato l'attuale sistema dei diversi regimi di riallineamento vigenti, sottolineano come si tratti di un sistema altamente complesso, connotato da una forte stratificazione di norme diverse, poco coordinate tra loro e non omogenee, la cui applicazione ha determinato negli anni forti incertezze interpretative. Risultano, inoltre, alcune fattispecie non coperte dalle norme vigenti senza una razionale giustificazione. A tale proposito, viene focalizzata l'attenzione su alcune fattispecie che al momento non risultano coperte da nessuna norma di riallineamento e cioè quelle che comportano modifiche ai principi contabili applicati connesse o all'adozione dei principi contabili internazionali ovvero al ritorno a quelli nazionali in esito ad un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale. Obiettivo della Delega fiscale è quello, da un lato, di colmare le lacune esistenti e, dall'altro, di armonizzare i diversi regimi di riallineamento. Come correttamente notato da più parti in dottrina questo riordino dovrebbe tener conto del nuovo sistema previsto dalla Delega e, in particolare, della riduzione dell'aliquota IRES prevista per i soggetti che reinvestono il reddito conseguito.

#### Regime di compensazione e circolazione delle perdite nelle operazioni straordinarie e nel consolidato nazionale.

Con riferimento alla compensazione e circolazione delle perdite fiscali, la Delega fiscale contiene i seguenti quattro principi: i) revisione del regime delle perdite nel consolidato, con l'obiettivo di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o revoca del regime di tassazione di gruppo; ii) omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali; iii) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale; iv) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza dell'Unione Europea. Si tratta, come sottolineano gli AA., di interventi mirati a modificare in modo significativo le regole attualmente vigenti, che intervengono in un ambito molto delicato, che non riguarda solo le modifiche al regime di compensazione delle perdite ma investe anche altri *tax asset*, come le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE, le cui regole richiamano integralmente la disciplina del riporto delle perdite fiscali. A tale proposito, gli AA. ricordano che l'intero assetto normativo della compensazione e circolazione delle perdite fiscali è fortemente caratterizzato dalla finalità di evitare il cosiddetto commercio delle bare fiscali, cioè la compensazione delle perdite (e delle altre eccedenze riportabili) di cui è dotata una società caratterizzata da una redditività fortemente negativa e la cui attività è stata ridimensionata, con i redditi imponibili di una diversa società.

Con riferimento alle perdite nel consolidato, gli AA. immaginano un sistema simile a quello previsto per l'eccedenza ACE, cioè in ogni periodo di imposta le società consolidate fiscalmente dovrebbero trasferire alla *fiscal unit* un ammontare complessivo non superiore alla somma dei redditi imponibili positivi realizzati nel medesimo periodo di imposta dalle altre società aderenti alla tassazione di gruppo. In questo modo si eviterebbe lo "spossessamento" integrale che attualmente si verifica rispetto alle società che le hanno generate. Tale meccanismo consentirebbe, inoltre, in caso di interruzione o revoca della tassazione consolidata, di eliminare le complessità derivanti dalla riattribuzione alle società che le avevano realizzate per effetto dell'opzione e di conseguenza verrebbero risolti i problemi legati alla retrocessione delle perdite fiscali in capo alle consolidate. Questa soluzione comporterebbe la necessità di gestire il regime transitorio ossia il trattamento delle perdite fiscali realizzate fino all'ultimo periodo d'imposta e di applicazione della attuale disciplina di circolazione delle perdite all'interno del consolidato fiscale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del consolidato.

Per quanto riguarda il secondo criterio - omogeneizzazione limiti e condizioni di compensazione delle perdite fiscali - l'obiettivo è quello di intervenire in un contesto che, al momento, è caratterizzato da scarsa omogeneità delle condizioni previste dai vari articoli del TUIR (artt. 84, 172 e 173) che subordinano l'utilizzabilità delle perdite a condizioni e limiti differenti. Infatti, l'art. 84 del TUIR prevede condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali e la necessità che non si verifichi un mutamento dell'attività svolta nei periodi di realizzazione delle perdite mentre gli artt. 172 e 173 del TUIR prevedono condizioni di vitalità nelle società dotate di perdite fiscali, non perfettamente

coincidenti però con quelle ex art. 84 ma non prevedono nulla in riferimento all'attività svolta da quest'ultima e in presenza delle condizioni di vitalità pongono limiti quantitativi alle perdite fiscali riportabili. Nell'ottica di semplificazione, si potrebbe eliminare dall'ambito dell'art. 84 del TUIR la condizione di vitalità consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, condizione, infatti, non presente negli artt. 172 e 173 del TUIR. Inoltre, in analogia a quanto prevede l'art. 84 comma 3, del TUIR, si potrebbe prevedere che ove la società dotata di perdite fiscali partecipi ad una fusione o una scissione il limite quantitativo alla riportabilità delle perdite operi soltanto se questa società svolge quale attività principale una attività diversa da quella svolta dalle altre società partecipanti all'operazione.

Per quanto riguarda il terzo criterio di delega - riporto delle perdite nelle operazioni di riorganizzazione aziendale - questo dovrebbe essere analizzato secondo due profili: *i)* non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario; *ii)* revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto. Per quanto riguarda il primo profilo, a parere degli AA., appare ragionevole modulare in senso meno restrittivo condizioni e limiti di riportabilità delle perdite in caso di operazioni straordinarie (come fusioni e scissioni) a cui partecipano società che appartengono al medesimo gruppo, ovviamente per le perdite realizzate in costanza di partecipazione al gruppo, riservando l'applicazione delle regole ordinarie soltanto a quelle che siano state prodotte anteriormente. Per quanto riguarda invece la questione sub *ii)* - la revisione del limite quantitativo rappresentato dal patrimonio netto - questa nasce dalla considerazione che tale limite non sia un elemento sufficientemente significativo, pur trattandosi di un parametro scelto per esigenze di semplificazione. Risulterebbe forse più coerente, a parere degli AA., individuare il limite del riporto delle perdite in relazione ai redditi imponibili prospettici che la società dotata di perdite fiscali potrebbe realizzare *stand alone* nel periodo di imposta in cui la fusione si perfeziona e nei periodi d'imposta futuri. Questa modifica, se realizzata, porterebbe ad eliminare anche in molte circostanze il cosiddetto test di vitalità che nega il riporto delle perdite qualora la società, che aveva in dote le perdite o le altre eccedenze aventi speculare trattamento, non avesse i requisiti minimi di vitalità nel periodo precedente a quello in cui la delibera di fusione è stata presa e fino al momento in cui la fusione è attuata. In tal senso, si porrebbe la necessità di effettuare un test sulla redditività prospettica e tale redditività prospettica risulterebbe significativa per la vitalità aziendale senza quindi dover provare l'inesistenza di quel rischio di depotenziamento attraverso il test di vitalità basato su dati retrospettivi.

Infine, con riferimento al quarto criterio di delega – definizione delle perdite finali – bisognerà individuare la definizione di perdite estere finali ai fini del loro riconoscimento in compensazione dal reddito imponibile di un soggetto fiscalmente residente in Italia. A tale riguardo, gli AA. immaginano che la dimostrazione della definitività delle perdite non potrà che passare per un'apposita istanza di interpello volta a dimostrare, ad esempio, che la società residente in uno stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno stato aderente Spazio Economico Europeo, con il quale l'Italia ha siglato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, non è più in grado di ottenere benefici dalle perdite realizzate ad esempio perché ha cessato la sua attività ovvero perché ai sensi della normativa estera tali perdite non possono essere più utilizzate. (WR)

**“La riduzione facoltativa dell'aliquota IRES”** di G: FERRANTI, ne Il fisco 32-33/2023, pag. 3067

L'art. 6 della Legge delega per la riforma fiscale prevede la riduzione dell'aliquota IRES nel rispetto di determinate condizioni dettate dalla legge.

Viene prevista inoltre, in via opzionale, la possibilità di non beneficiare della predetta riduzione e di fruire, in alternativa alla stessa, degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, e di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relative alle medesime.

L'articolo esamina la disciplina, con particolare riguardo al suo ambito soggettivo, al meccanismo di funzionamento dell'agevolazione ed agli effetti dell'opzione.

La riduzione dell'aliquota IRES è immediatamente fruibile.

Se nel corso del successivo biennio non si verificano le condizioni imposte dalla legge dovrà essere operata un'imposizione integrativa con un'aliquota pari alla differenza tra quella ordinaria e quella ridotta precedentemente applicata.

Per consolidare la riduzione dell'aliquota deve essere, innanzitutto, impiegata in investimenti qualificati o in nuove assunzioni una somma corrispondente in tutto o in parte al reddito.

Si ritiene che per l'individuazione di detto reddito si debba far riferimento a quello complessivo, al netto delle perdite riportate dai precedenti periodi di imposta e non all'utile conseguito.

Gli incrementi occupazionali e gli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta vanno imputati prioritariamente alle riduzioni di imposta fruite nei periodi più lontani nel tempo.

Qualora l'ammontare degli investimenti e degli incrementi occupazionali realizzati risulti superiore a quello normativamente previsto, la parte eccedente può essere riportata in avanti al fine di agevolare l'aliquota ridotta nei periodi successivi.

Se l'ammontare degli investimenti sommato alle eccedenze riportate risulta invece inferiore a quello previsto, l'imposta integrativa è dovuta con riguardo soltanto alla parte di reddito corrispondente al rapporto tra la somma che si sarebbe dovuta investire e quella che non è stata invece effettivamente impiegata.

La presentazione di una dichiarativa integrativa a favore del contribuente, nella quale viene indicato un reddito di impresa inferiore a quello risultante dalla dichiarazione originaria, non dovrebbe, secondo l'A., influenzare il meccanismo del regime di riduzione dell'aliquota ridotta, come invece avviene nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, il cui maggior reddito, invece va, di regola, assoggettato ad imposizione con aliquota ordinaria.

L'A. suggerisce che sarebbe opportuno prevedere un vincolo di permanenza nel regime opzionale per almeno tre periodi di imposta con rinnovo tacito della stessa per il successivo triennio, salvo revoca.

In ipotesi di esercizio dell'opzione per il regime del consolidato fiscale e di effettuazione di operazioni societarie di carattere straordinario, si ritiene che le società partecipanti al consolidato o alle operazioni di scissione e fusione debbano adottare lo stesso regime di determinazione dell'aliquota IRES, a differenza del caso dell'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza, in presenza della quale, invece, ciascuna impresa partecipante potrà scegliere il regime di determinazione dell'aliquota IRES che preferisce.

Le società che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'aliquota ordinaria dovrebbero attendere la scadenza di detto vincolo temporale prima di poter entrare nel consolidato o partecipare alle operazioni di fusione o scissione che coinvolgono società che fruiscono, invece, del regime dell'aliquota ridotta.

Al riguardo si potrebbe prevedere che la società incorporante o risultante dalla fusione o quella beneficiaria in caso di scissione possa esercitare o revocare l'opzione prima del decorso del triennio. Parimenti, con una soluzione analoga a quella prevista nell'ambito della disciplina della *branch exemption*, anche la società che esercita l'opzione per il consolidato potrebbe applicare il regime adottato dalla società consolidante anche prima del decorso dello stesso periodo. (EM)

**“Il ritorno della doppia aliquota IRES tra conservazione ed innovazione”** di G. ZIZZO, in Corr. Trib. 8-9/2023, pag. 717

La legge delega per la riforma fiscale istituisce una aliquota ridotta, condizionata, da una parte, all'impiego in specifiche forme (investimenti qualificati, nuove assunzioni e schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili), nei due periodi di imposta successivi a quello di produzione, di una somma corrispondente, in tutto o in parte al reddito; dall'altra, alla non distribuzione o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, nel medesimo biennio, degli utili corrispondenti a detto reddito.

Molti aspetti non toccati nella Legge delega andranno affrontati in sede di attuazione e i margini di azione che vengono riconosciuti al Governo per completare la disciplina sono molto ampi in quanto a quest'ultimo viene rimessa l'individuazione degli investimenti e delle nuove assunzioni rilevanti oltre che la precisazione della nozione di “schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili”. Tra gli aspetti non toccati va ricordato in primo luogo l'applicazione della mini-IRES nell'ambito della tassazione consolidata e in quello della tassazione per trasparenza.

Al netto delle perplessità per la forte lacunosità dei criteri direttivi espressi nella Legge delega, l'A. rileva come la formula agevolativa delineata dalla mini-IRES non sia altro che una mescolanza di elementi ripresi da strumenti già utilizzati (vedi mini-IRES adottata con la Legge 145/2018) con tratti innovativi.

Quanto agli investimenti, mentre nella mini-IRES del 2018 dovevano riguardare beni strumentali materiali nuovi, nella nuova si chiede unicamente che in sede di attuazione si faccia particolare riferimento "a quelli qualificati", non specificando tuttavia i parametri sulla base dei quali assegnare questo attributo. Probabilmente intende riferirsi agli investimenti che già godono di agevolazione e perciò distinguibili dagli altri che sono, appunto, "qualificati".

Quanto alle nuove assunzioni, mentre la nuova disposizione non attribuisce rilievo ai livelli occupazionali, la Relazione illustrativa indica quale obiettivo di questa condizione quello di favorire l'incremento della base occupazionale.

La disposizione, a differenza della mini-IRES del 2018, non valorizza il luogo dove i nuovi assunti presteranno la propria attività lavorativa.

La terza forma di impiego rilevante è quello in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Se la somma complessivamente impiegata nelle suddette forme nel biennio successivo dovesse essere superiore al reddito del periodo di riferimento o il reddito dovesse essere assente, nell'applicazione della nuova misura sarebbe ragionevole ammettere l'utilizzo dell'eccedenza ad incremento della somma impiegata per i medesimi fini nei periodi di imposta successivi.

Senonché, gli impieghi rilevanti effettuati in un periodo d'imposta potrebbero essere riferiti tanto al reddito del secondo periodo di imposta precedente, quanto a quello del primo periodo d'imposta precedente.

Sarebbe allora ragionevole stabilire che, sino a concorrenza di quanto necessario per beneficiare dell'aliquota ridotta, siano imputati al reddito del secondo periodo di imposta precedente, e solo per l'eventuale eccedenza a quello del primo periodo d'imposta precedente.

Relativamente a quest'ultimo reddito, dunque, solo l'eccedenza concorrerà al calcolo della somma impiegata in forme rilevanti nel biennio successivo a quello di produzione.

Se la somma impiegata in forme rilevanti nel biennio successivo a quello di produzione non dovesse coprire per intero il reddito del periodo di riferimento, andrebbe previsto che la maggiore aliquota si applichi soltanto sulla quota di reddito non coperta, non su tutto il reddito.

La formula della disposizione, laddove si riferisce ad "una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito" può essere anche intesa nel senso di attribuire al Governo la possibilità di stabilire che, una volta che la somma impiegata nelle forme rilevanti abbia raggiunto una percentuale di reddito, da individuarsi in sede di attuazione, tutto il reddito resti soggetto all'aliquota ridotta.

Laddove si optasse per questo assetto, nel caso non si raggiungesse la percentuale stabilita, la quota di reddito da assoggettare alla maggiore imposta sarebbe, ovviamente, da determinare proporzionalmente.

La mini-IRES del 2018 utilizzava quale parametro dell'agevolazione gli utili del periodo d'imposta precedente a quello di conseguimento del reddito, richiedendo, in positivo, il loro accantonamento a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.

Nella Legge delega rileva, invece, in negativo la non distribuzione o destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa, nel biennio successivo al loro conseguimento, degli utili corrispondenti al reddito al quale è stata applicata l'aliquota ridotta.

Non conta, dunque, il regime della quota di patrimonio netto costituita mediante l'accantonamento degli utili. Conta che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa nell'arco temporale considerato.

Con la previsione che la maggiore aliquota si applica "al reddito corrispondente agli utili" oggetto di distribuzione, vengono opportunamente distinti gli utili dal reddito. L'utile, distribuito o meno, non coincide con il reddito della società.

In sede di attuazione occorrerà quindi regolare le modalità di imputazione al reddito degli utili oggetto di distribuzione.

L'A., muovendo dall'assunto che il reddito, calcolato apportando all'utile di esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione, costituisce il reddito corrispondente a detto utile, suggerisce di applicare la maggiorazione dell'aliquota sull'intero reddito solo in caso di distribuzione dell'intero utile. In caso di distribuzione di una quota dell'utile, la maggiorazione dell'aliquota dovrebbe invece essere

applicata ad una quota del reddito determinata sulla base del rapporto tra utili oggetto di distribuzione e l'intero utile dell'esercizio.

La questione dell'imputazione al reddito degli utili non può prescindere da quella della imputazione agli utili del periodo di riferimento delle somme erogate nel biennio successivo; in altre parole, da quella della identificazione della origine della quota di patrimonio netto da cui queste somme sono prelevate, aspetto che dovrà essere necessariamente regolato in sede di attuazione.

Tenuto conto dell'obiettivo della misura (il rafforzamento patrimoniale della società), la scelta dovrebbe essere quella di ritenere prioritariamente distribuiti gli utili soggetti al vincolo e, al loro interno, prima quelli del secondo esercizio precedente a quello interessato dalla distribuzione e poi a quello del primo esercizio precedente. La disposizione stabilisce inoltre che la distribuzione degli utili "si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti". Secondo l'A., tale disposizione suscita non poche perplessità, in quanto si tratta di una previsione che ripropone una discussa presunzione giurisprudenziale riguardante le società a ristretta base partecipativa, senza tuttavia richiamare queste ultime ed avendo invece una portata generale. L'assenza di riferimenti alla prova contraria potrebbe indurre a qualificarla come assoluta. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Consolidato – Credito maturato a seguito di distribuzione delle c.d. riserve “in sospensione di imposta” - Limiti**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 settembre 2023, n. 436, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Con la risposta, l'Agenzia ha confermato la possibilità di trasferire alla società consolidante il credito dell'imposta sostitutiva versata in caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione che risulta in sospensione d'imposta.

Ai fini della disciplina fiscale dei saldi attivi, si applica l'art. 13, comma 3, della L. 342/2000, per il quale, se vengono attribuiti ai soci, concorrono a formare il reddito imponibile della società aumentati dell'imposta sostitutiva corrispondente.

Al soggetto che ha eseguito la rivalutazione viene attribuito un credito d'imposta, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata, che può essere eventualmente trasferito alla *fiscal unit* in caso di adesione al consolidato fiscale nazionale.

#### **IRES - Regime di “realizzo controllato” – Conferimento delle quote complessivamente detenute, parte in piena proprietà e parte in nuda proprietà – Conferimento “minusvalente” – Indeducibilità**

Ris. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2023, n. 56, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate è possibile applicare il regime del c.d. “realizzo controllato” ex art. 177, comma 2- *bis*, del TUIR in caso di conferimento di partecipazioni detenute in parte in piena proprietà e in parte in nuda proprietà.

In particolare, nel caso di specie si intende effettuare un conferimento a un importo inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita, non ritenendo necessaria una eccessiva patrimonializzazione della *holding*, dando così origine ad un conferimento minusvalente.

In presenza di conferimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, il criterio generale del “valore normale” ex art. 9 del TUIR viene sostituito da quello del “realizzo controllato” ex art. 177, comma 2 del TUIR.

Il regime del c.d. “realizzo controllato” rappresenta quindi una deroga al principio generale di determinazione delle plusvalenze dell'art. 9 del TUIR (valore normale) e quindi, i commi 2 e 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni il cui valore normale risulta superiore al relativo valore fiscale.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale condizione, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria

(c.d. “conferimento minusvalente”), tale circostanza non determina l’applicazione delle regole di individuazione del reddito previste dall’art. 9 del TUIR per il soggetto conferente.

La risoluzione precisa che la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del TUIR, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.

Dunque, anche in caso di conferimento minusvalente vale il regime del realizzo controllato, producendosi per il conferente unicamente l’effetto della non deducibilità della differenza negativa tra il minor valore della partecipazione ricevuta, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita.

## Giurisprudenza

### Corte di cassazione

#### **IRES – Fusione per incorporazione – Revisione successiva del prezzo di acquisto della partecipazione a favore della società incorporante**

Cass., sez. trib. 17 luglio 2023, n. 20538, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione ha analizzato il caso di una società che ha acquisito le partecipazioni in una società *target* e procede all’incorporazione di quest’ultima e che successivamente, applicando una clausola di salvaguardia per il cessionario, paga una quota “differita” del prezzo in misura minore a quella prevista, perché sono emerse delle sopravvenienze passive nella società *target*.

Secondo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle entrate, la revisione del prezzo prevista da clausole contrattuali non determina novazione del contratto originario di compravendita. Ne consegue che la rettifica in aumento o diminuzione del corrispettivo non assume autonoma rilevanza fiscale, ma rimane ancorata agli effetti derivanti dal pagamento del corrispettivo originario.

In particolare, si afferma che il regime fiscale della revisione del prezzo a favore della società incorporante, dipende dal “collegamento” tra il contratto di cessione e la successiva revisione del prezzo.

Solo quando la revisione è espressione di una mera clausola di aggiustamento del prezzo, la quale correla il prezzo stesso a determinati indici economici o finanziari, si può sostenere l’irrilevanza fiscale della differenza.

Se, invece il minor saldo da corrispondere al venditore deriva da obblighi di reintegro di passività sopravvenute della *target*, lo stesso rappresenta in capo alla società acquirente-incorporante una sopravvenienza attiva imponible ai sensi dell’art. 88 del TUIR.

#### **IRES – Spese di sponsorizzazione – Rientrano tra quelle di pubblicità – Deducibilità**

Cass., sez. trib. 12 settembre 2023, n. 26368, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Corte di Cassazione ha ribadito che le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero di quelle di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108, comma 2 del TUIR.

Viene, inoltre, ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (es. associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge.

#### **IRES – Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti – Inapplicabilità della *participation exemption***

Cass., sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27267, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La sentenza della Cassazione conferma il principio secondo cui le plusvalenze realizzate da una società non residente a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, devono scontare il medesimo carico impositivo di quello previsto per una società residente che opera la medesima cessione.

Corte di Giustizia Tributaria

**IRES – Conferimento di immobile – Plusvalenza – Tassabilità – Minusvalenza – Indeducibilità**  
Corte di Giust. Trib. Il Lazio 16 agosto 2023, n. 4887/2/23, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Deve essere integralmente assoggettata a tassazione, ai fini IRES e IRAP, la plusvalenza realizzata all'atto del conferimento di un immobile da parte di una società, mentre la minusvalenza da valutazione della partecipazione risulta indeducibile e da riprendere a tassazione.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Prassi Amministrativa**

**Redditi di capitale – Carried interest - Redditi di natura finanziaria**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 settembre 2023, n. 432, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un investimento in un OICR che è stato effettuato dai *managers* a fronte di una clausola di *leavership* che prevede il rimborso delle quote al valore di mercato.

L'investimento non rispetta i requisiti previsti dall'art. 60 del D.L. n. 50/2017 e, quindi, i relativi proventi non possiedono natura finanziaria *ex lege*.

Occorre, quindi, verificare la sussistenza di un allineamento di rischi tra soci e *management* che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

Riguardo al caso di specie, rilevano le clausole contrattuali in base alle quali, in qualsiasi ipotesi di *leavership* dei *manager* sottoscrittori, le quote speciali non *vested*, oggetto di annullamento e conseguente liquidazione, saranno rimborsate nella misura pari al minore tra il valore nominale e il valore di mercato.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate si tratta di previsioni dirette a non limitare in alcun modo il rischio di perdita del capitale investito dai *manager* e quindi ritiene, che i redditi derivanti dall'investimento in quote speciali in esame possano costituire redditi di natura finanziaria.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Revisione degli incentivi fiscali alle imprese tra doppia aliquota IRES e *Pillar Two*”** di T. M. ANGELINI, S. FAGIOLO e C. FERRANTI, ne Il fisco 34/2023, pag.3185.

La revisione degli incentivi fiscali alle imprese rappresenta uno dei punti cardine su cui si fonda la Legge delega per la riforma fiscale. Gli incentivi fiscali interagiscono con le due più importanti novità che potrebbero coinvolgere la fiscalità delle imprese nei prossimi anni: *i*) la doppia aliquota IRES; *ii*) le Regole *Globe* del *Pillar Two*. Il legislatore delegato deve garantire alle imprese la possibilità di investire beneficiando della leva fiscale in termini di riduzione dell'aliquota IRES ovvero di fruizione

degli incentivi tradizionali. In futuro, inoltre, la struttura degli incentivi fiscali “tradizionali” alternativi alla riduzione di aliquota IRES dovrà altresì conformarsi alle regole previste dal cosiddetto *Pillar Two*, garantendone in tal modo l'efficacia, modificando o eliminando incentivi che agiscono sulla base imponibile.

Gli AA. si soffermano poi sull'introduzione della doppia aliquota IRES e cioè sulla riduzione di aliquota la cui applicazione è subordinata alla contestuale realizzazione, nei due periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, di due condizioni: a) l'impiego di una parte del reddito netto in investimenti qualificati o anche in nuove assunzioni; b) non distribuzione dell'utile conseguito nel periodo di imposta di produzione del reddito. Sul punto, però, bisogna registrare che successivamente alla pubblicazione dell'articolo oggetto del presente commento, il Governo ha scelto di lasciare in *stand by* l'applicazione della mini IRES per quanto riguarda la condizione “nuovi investimenti” mentre ha deciso di limitarsi ad introdurre una super deduzione connessa alle nuove assunzioni di dipendenti. Tale scelta, motivata con la necessità di attendere la riforma del sistema complessivo degli incentivi fiscali alle imprese, è stata poi trasfusa nello “Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” (atto del Governo n. 088), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, che prevede agli artt. 4 e 5 l'introduzione di una maggiorazione ai fini del reddito d'impresa per il costo dei neoassunti e la contestuale abrogazione dell'ACE (Aiuto alla crescita economica). Proprio con riferimento all'abrogazione dell'ACE, gli AA. evidenziano alcune criticità. Come noto, l'ACE svolge la funzione di ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale esistente tra il finanziamento mediante capitale proprio e quello mediante capitale di debito, mirando a favorire la patrimonializzazione delle imprese attraverso una deduzione dal reddito di impresa della componente derivante dal rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il superamento di questa agevolazione comporta che la capitalizzazione delle imprese risulterebbe incentivata soltanto a fronte di nuove assunzioni, restando per ora congelata quella connessa ai nuovi investimenti. Tale abrogazione, inoltre, comporterebbe un diverso ordine di preferenza sulla scelta delle fonti di finanziamento di cui il contribuente può avvalersi: risulterebbe, infatti, maggiormente conveniente ricorrere all'indebitamento in alternativa ai finanziamenti mediante capitale proprio, che, stando ai contenuti della riforma, non garantirebbero più uno specifico beneficio fiscale. Gli AA. sottolineano anche come l'eventuale abrogazione dell'ACE non parrebbe coerente con l'attuale contesto europeo considerato che nel mese di maggio del 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva denominata *DEBRA* (*Debt Equity Bias Reduction Allowance*) per l'attuazione di una nuova agevolazione finalizzata a ridurre la dipendenza delle imprese da capitale di debito introducendo un'indennità a favore di quelle che ricorreranno a modalità di finanziamento imperniate sul capitale proprio. È pur vero, come sottolineano gli AA., che la sopravvivenza dell'ACE comporterebbe delle criticità soprattutto per i soggetti *Pillar Two*, considerano che le *Model Rules* imporrebbero necessariamente di rivedere il funzionamento di tale strumento agevolativo.

Gli AA. si soffermano poi sulle caratteristiche che gli incentivi fiscali devono avere in uno scenario in cui vigono delle regole quali quelle *Globe*. Si tratta in particolare dell'*Income Inclusion Rule* (“*IIR*”) e delle *Undertaxed Profit Rule* (“*UTPR*”) che si applicano alle società capogruppo di una compagine multinazionale, o nazionale su larga scala, con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in almeno due degli ultimi quattro esercizi. Queste regole, che come ormai noto, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024, impongono di calcolare il *Globe ETR* non per singola società ma per singola giurisdizione, qualificando la giurisdizione, qualora il *Globe ETR* risultasse inferiore al 15%, come *low tax jurisdiction*, con la conseguenza che sarà dovuta una imposta integrativa sulla base delle regole *Globe*. Al fine di prevenire la riscossione da parte delle istituzioni estere che applicano tali regole ogni giurisdizione potrà introdurre una imposizione relativa domestica (“*Qualified Domestic Minimum Tax*”) attivabile ove il prelievo minimo effettivo della giurisdizione scenda al di sotto del 15%. Per ciò che qui rileva, gli AA. ricordano che il *Globe ETR* è rappresentato dal rapporto tra: *i*) al numeratore, la somma delle imposte pagate da ogni entità residente in una determinata giurisdizione (*Covered taxes*) e *ii*) al denominatore, il suo reddito netto (*Net Globe Income*). Con riferimento quindi ai tax credits i *Qualified Refundable Tax Credits* (*QRTC*) si caratterizzano per: a) la possibilità di compensazione orizzontale e b) la loro integrale rimborsabilità entro 4 anni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per beneficiarne. Nello specifico, al fine di integrare il requisito della rimborsabilità, è stabilito che il credito d'imposta possa essere utilizzato in compensazione per pagare passività diverse dalle *Covered taxes*. Tali crediti, secondo le regole

GloBE, rilevano come ricavi determinando un incremento del valore del *Net GloBE Income*. Diversamente, ove un credito non soddisfi i requisiti per essere considerato *qualified*, deve essere escluso dal calcolo del *Net GloBE Income* e sarà portato ad abbattimento delle *Covered taxes*. Qualora, invece, soddisfi solo parzialmente detti criteri, la porzione rilevante sarà trattata come un *QRTC* e la differenza come un *NQRTC (Non Qualified Refundable Tax Credits)*. È chiaro che c'è la necessità che gli strumenti agevolativi attualmente in vigore, così come quelli di nuova introduzione, non producano effetti distorsivi sulla determinazione del *Globe* e a questo fine gli incentivi fiscali che sopravviveranno alla riforma fiscale dovranno essere conducibili gioco forza alla categoria dei *QRTC*. Così come è indubbio che i *QRTC* impattino in termini negativi sul *Globe ETR* è altrettanto vero che l'impatto dei *NQRTC* sia sensibilmente maggiore <sup>(1)</sup>. Analizzando le agevolazioni domestiche, gli AA. osservano come il credito d'imposta R&S&I e quello per investimenti in "beni strumentali nuovi 4.0" potrebbero rientrare nel perimetro dei *QRTC*, in quanto utilizzabili in compensazione orizzontale senza che operino limitazioni al riguardo. Per quanto riguarda l'arco temporale quadriennale in cui deve avvenire la compensazione, viene sottolineato che entrambi, pur avendo diverse ricorrenze, sono fruibili in tre quote annuali di pari importo. (WR)

**“Regime PEX: la cessione indiretta degli strumenti finanziari simili alle azioni”** di G. CORASANITI, in Corr. Trib. 8-9/2023, pag. 731

L'A. commenta la sentenza n.11191/2023 della Corte di Cassazione che ha effettuato una condivisibile ricostruzione sistematica della qualificazione degli strumenti finanziari ibridi e relative conseguenze fiscali.

Infatti, per poter qualificare uno strumento finanziario ibrido, dapprima civilisticamente e poi fiscalmente, è necessario esaminarne i suoi elementi strutturali, stante l'assenza di una disposizione normativa ad *hoc*.

La questione affrontata nella sentenza appartiene ai temi più ampiamente dibattuti degli ultimi anni e la sua importanza scaturisce dal fatto che vengono ben evidenziati tutti gli aspetti che occorre tenere in considerazione per risolvere la problematica questione della riconducibilità nella categoria delle obbligazioni, ovvero delle azioni, degli strumenti finanziari ibridi.

Dalla sentenza scaturisce il principio per cui uno strumento finanziario ibrido è fiscalmente assimilabile ad una azione quando la remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi e la remunerazione, nel caso di strumento emesso da soggetto non residente, sia totalmente indeducibile dal reddito della società emittente.

Gli strumenti finanziari ibridi, caratterizzandosi per il fatto di unire condizioni contrattuali tipiche sia degli strumenti di debito sia di quelli di patrimonializzazione, possono determinare effetti di ibridismo fiscale nella misura in cui gli strumenti finanziari sono qualificati come di debito in uno Stato e di capitale in un altro, generando un diverso trattamento della remunerazione dovuta in base alle loro condizioni contrattuali che viene trattata ai fini fiscali: in un ordinamento, come onere da rapporti di finanziamento (deducibile quale interesse per il pagatore), e nell'altro ordinamento, come provento derivante da impiego in capitale di rischio (e quindi non imponibile quale dividendo per il beneficiario).

La qualificazione dello strumento finanziario diventa più complessa quando si trovino ad integrare sistemi fiscali di Stati diversi.

Laddove si verifichi una ipotesi di deduzione senza inclusione: in base alla reazione primaria, lo Stato italiano deve negare la deduzione del componente negativo di reddito in capo al soggetto passivo qualora sia lo Stato del pagatore, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato; in base alla reazione secondaria, l'importo del corrispondente componente positivo di reddito, che altrimenti genererebbe un disallineamento, è imponibile in capo al soggetto passivo beneficiario, laddove lo Stato italiano è quello del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato del pagatore.

---

<sup>1</sup> Se è vero che entrambe le tipologie di crediti fiscali producono un effetto negativo sul *GloBE ETR*, è altrettanto vero che a parità di valore di credito fiscale l'effetto negativo dei *Non-QRTC* (che riducono le *Covered taxes* al numeratore) sarebbe superiore all'effetto dei *QRTC* (che riducono il *Net Globe Income* al denominatore).

L'elemento innovativo della pronuncia è rappresentato anche dal pieno riconoscimento, per la prima volta con una presa di posizione dei giudici di legittimità, dell'applicabilità del regime PEX in caso di cessione di azioni di una holding estera che detiene indirettamente titoli simili alle azioni, a valle dell'accertamento dei requisiti di residenza e di commercialità in capo alla società indirettamente partecipata. (EM)

**“Riallineamento dei valori contabili e fiscali verso la riforma”** di L. MIELE e G. RUSSETTI, in Corr. trib. 8-9/2023, pag.725.

In questo intervento, gli AA. analizzano le prospettive di riforma della disciplina dei riallineamenti dei valori contabili e fiscali, come emergono dalla Delega fiscale, caratterizzata da una eccessiva frammentarietà e dalla sovrapposizione di differenti norme approvate nel corso degli anni nonché da una forte incertezza interpretativa.

Si tratta di una revisione che produrrà effetti anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS in quanto le divergenze oggetto di eventuale riallineamento possono derivare dal cambiamento di tali principi contabili, dalla transizione dagli OIC agli IAS (FTA) o viceversa (LTA). A tali fattispecie si aggiungono le divergenze derivanti da operazioni straordinarie neutrali dal punto di vista fiscale.

In particolare, l'art. 6 della Delega fiscale prevede la *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”*. La Relazione, da un lato, afferma la necessità di uniformare i diversi regimi di affrancamento dei maggiori valori emersi in sede di operazioni straordinarie *“rinviando ai decreti legislativi delegati l'individuazione del nuovo regime che dovrà operare «a fattor comune»”*, dall'altro, individua alcune fattispecie di cambiamento dell'assetto contabile che non sono disciplinate, e che dovranno essere oggetto di un intervento normativo. A tale ultimo riguardo, una fattispecie rilevante che oggi non risulta disciplinata è quella del regime transitorio nel caso in cui l'adozione dei principi contabili internazionali (FTA) ovvero il ritorno a quelli nazionali (LTA) avvenga in esito a una operazione straordinaria fiscalmente neutrale. Pertanto, il legislatore delegato è chiamato a colmare le lacune legislative e, al contempo, provare a razionalizzare e rendere *“armonici”* i diversi regimi di riallineamento.

Altro criterio direttivo della Delega fiscale, che appare altrettanto significativo, è quello che riguarda la limitazione di *“possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”*. A tale riguardo, il legislatore delegante ha preso atto che l'applicazione di imposte sostitutive per ottenere il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, soprattutto nell'ambito di operazioni straordinarie, ha determinato - in combinato con l'esenzione riconosciuta per le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (regime della *participation exemption*) - un trattamento di favore per le operazioni realizzative dei plusvalori latenti. I regimi di imposizione sostitutiva consentono all'acquirente di trasferire sui beni dell'azienda, sottostante alla partecipazione, il maggior prezzo pagato rispetto a quello fiscale, con un costo più basso rispetto a quello ordinariamente previsto. La soluzione più diretta per contrastare le pratiche di arbitraggio è quella di fissare una misura *“congrua”* di imposizione sostitutiva, rendendo, di fatto, la disciplina sul riallineamento finalizzata unicamente alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi e di adempimento delle imprese. Gli AA. sottolineano che fissare una aliquota *“congrua”* di imposta sostitutiva riduce in radice, verosimilmente, le possibilità di arbitraggio e, allo stesso tempo, consente comunque, mediante il riallineamento dei valori, di semplificare la altrimenti complessa gestione delle divergenze e del doppio binario tra valori fiscali e valori contabili.

Gli AA. osservano anche che, sino ad oggi, le pratiche di arbitraggio sono anche derivate dall'applicazione combinata di imposte sostitutive in misura ridotta rispetto a quella ordinaria ed effetti fiscali talvolta particolarmente vantaggiosi del riallineamento. Si pensi al regime di imposizione sostitutiva di cui al comma 10 dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 mediante il quale, a fronte di una imposta nella misura del 16%, è riconosciuta la deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore a un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La scelta della misura dell'imposta sostitutiva dovrà inevitabilmente tenere conto del

futuro assetto prefigurato dalla Delega fiscale dell'imposizione sul reddito delle società e del cosiddetto sistema di doppia aliquota IRES, che prevede la riduzione dell'imposta che, tuttavia, dovrà essere integrata laddove talune condizioni sospensive non risultino soddisfatte (i.e. effettuazione di investimenti qualificati e mantenimento degli utili nell'impresa in un determinato arco temporale).

Mentre oggi una imposta sostitutiva dell'IRES è semplicemente fissata in misura pari o minore rispetto a quella ordinaria, domani occorrerà considerare che l'aliquota IRES potrà essere variabile, in virtù del prospettato sistema di imposizione ridotta, poi eventualmente integrata. Ad esempio, il metodo di riallineamento del saldo globale nella transizione agli IAS/IFRS è oggi applicabile a fronte di una imposta sostitutiva pari a quella ordinaria dell'IRES (24%); nel sistema futuro occorrerà decidere cosa si intende per aliquota ordinaria ed eventualmente applicare anche all'imposizione sostitutiva il meccanismo dell'eventuale integrazione dell'IRES per l'istante dovuta. Anche laddove si volesse stabilire di utilizzare per il riallineamento una misura di imposizione sostitutiva pari all'aliquota IRES dovuta per il periodo di imposta in cui il riallineamento è effettuato, con eventuale successiva integrazione, il legislatore dovrà comunque farsi carico di scegliere quale misura applicare in caso di periodi di imposta in perdita.

Infine, gli AA. affrontano i problemi connessi alla concreta applicazione della disciplina sul riallineamento che è stata, e continua ad essere, fonte di incertezza di non poco conto, a partire dalla relativa opzione. L'opzione per il riallineamento, nel sistema attuale, deve essere effettuata nella dichiarazione del periodo precedente a quello in cui avviene la transizione agli IAS/IFRS, o l'introduzione di un nuovo IFRS. Siffatta previsione determina difficoltà applicative per le imprese a causa delle difficoltà o impossibilità di reperire tutte le informazioni necessarie per individuare le divergenze oggetto di riallineamento. Gli AA. auspicano il superamento di tale criticità prevedendo l'obbligo di esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente a quello in cui il nuovo regime contabile inizia ad assumere rilevanza fiscale. Viene anche auspicato il superamento della disposizione contenuta nell'art. 11 del D.M. 8 giugno 2011, che subordina la possibilità di riallineare con il metodo del "saldo globale" le divergenze che emergono in sede di prima applicazione di un nuovo IFRS alla circostanza che l'impresa già in occasione della prima applicazione dei principi contabili internazionali abbia operato il riallineamento con lo stesso metodo. Si tratta di una disposizione di matrice antielusiva che introduce una forte limitazione alla possibilità di operare il riallineamento con il metodo del saldo globale e che appare del tutto ingiustificata. Inoltre, tale disposizione, come giustamente sottolineato dagli AA., determina una discriminazione con le imprese che essendo state costituite *ab origine* nel contesto IAS/IFRS non sono soggette ad alcuna limitazione. (WR)

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero -**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 settembre 2023, n. 428, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha precisato che il regime di tassazione agevolato previsto dall'art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR può trovare applicazione anche nel caso in cui il lavoratore fiscalmente residente in Italia, distaccato in un Paese estero, effettua trasferte occasionali, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse dell'azienda distaccataria, in uno o più Paesi esteri diversi (compresa l'Italia), fermo restando che la prestazione dell'attività lavorativa all'estero deve essere effettuata per un periodo superiore a 183 giorni e che tutte le restanti condizioni vengano rispettate. La trasferta in altri Paesi esteri, compresa l'Italia, del distaccato presso una società estera non fa venir meno l'esclusività e la continuità del rapporto.

### **Redditi di lavoro dipendente – *Carried interest* – Qualificazione dei rendimenti**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 ottobre 2023, n. 444, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha analizzato l'applicazione della disciplina agevolata relativa ai *carried interest* in caso di partecipazione a un progetto di coinvestimento in ulteriori strumenti finanziari, privi di diritti patrimoniali rafforzati.

In primo luogo, l'Agenzia delle entrate specifica che l'ammontare dell'investimento idoneo a garantire l'allineamento di interessi fra gli investitori e i *manager* deve in ogni caso essere riferito alle c.d. *Quote Carried* e non anche agli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati.

Per le c.d. *Quote Carried*, nel caso di specie l'esposizione al rischio da parte dei *manager* viene considerato idoneo, in quanto non è prevista in alcun modo la possibilità per il *manager* di ottenere il "rimborso" del proprio investimento e, inoltre, in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, l'acquisto di una parte delle *Quote Carried* avverrebbe per un corrispettivo pari al minore tra il valore di mercato e il costo di sottoscrizione.

Inoltre, in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, il *manager* ha comunque diritto di continuare a detenere, a seconda delle ipotesi, tutte o almeno una parte delle *Quote Carried*.

Per questi motivi, l'Agenzia conferma che i proventi derivanti dalle c.d. *Quote Carried* sottoscritte dal *manager* rientrano tra i redditi di capitale.

### **Redditi di lavoro dipendente – Certificazione unica 2024 – Compilazione dei dati relativi a coniuge e familiari a carico**

Ris. Agenzia delle entrate 3 ottobre 2023, n. 55/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine alla compilazione della Sezione "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" della Certificazione Unica (CU), alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, norma che ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'Assegno Unico e Universale, in sostituzione delle detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni.

L'art. 19, comma 6, D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha inserito nell'art. 12 del TUIR il comma 4-ter, che prevede la possibilità, per il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse degli stessi, pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Il Decreto Sostegni-ter – in relazione agli oneri deducibili e detraibili sostenuti in favore dei figli – prevede un'equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia, e figli per i quali viene erogato l'AUU, ma che rispettano comunque le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico.

È necessario che i sostituti d'imposta indichino nella CU, nella Sezione dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico", i dati relativi ai familiari che nel periodo di imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Inoltre, evidenzia l'Agenzia, per il periodo d'imposta 2023, l'art. 40, D.L. n. 48/2023, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3 mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il limite di 3 mila euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto. A tal fine, il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per i familiari non si è usufruito delle detrazioni.

### **Giurisprudenza**

## Corte di cassazione

### **Redditi di lavoro dipendente – Prestato a favore di un datore di lavoro italiano da un non residente – Trasferite all'estero – Non tassabilità**

Cass. sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27278, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Il caso esaminato riguarda il rimborso delle imposte prelevate in Italia in relazione all'attività di lavoro dipendente prestata in Italia da parte di un lavoratore, residente in Germania, in favore di un datore di lavoro italiano e in forza di un contratto che prevedeva altresì trasferite fuori dal territorio italiano. Il criterio della territorialità della prestazione in base alla presenza fisica del lavoratore risulta in linea con quanto previsto dalla norma interna (art. 23 TUIR) che, nello stabilire le regole di applicazione dell'imposta per i non residenti, stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente "prestato nel territorio dello Stato".

I giudici rilevano come il concetto di prevalenza risulti estraneo al dettato convenzionale; al contrario, ai fini dell'individuazione della potestà impositiva di uno Stato rilevano la residenza del lavoratore al momento della corresponsione della retribuzione e il luogo di svolgimento dell'attività che ha dato causa alla erogazione degli emolumenti.

Viene richiamato l'orientamento dell'Agenzia delle entrate per cui, nel caso di trasferite temporanee o permanenti, ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia occorre fare riferimento al rapporto tra il numero dei giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in Italia e il totale dei giorni che danno diritto alla retribuzione.

## **RISCOSSIONE**

### **Giurisprudenza**

## Corte di cassazione

### **Riscossione – Imposte dirette ed IVA – Gruppo societario – Responsabilità solidale – Applicabilità all'IVA – Estensione alle imposte dirette – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 11 agosto 2023, n. 24542, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

In ambito tributario, l'obbligazione solidale sussiste solo nei casi espressamente indicati dalla legge e il rapporto partecipativo di titolo civilistico, disciplinato dall'art. 2359 cod. civ., non implica automaticamente anche una responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie tra le società partecipanti al gruppo.

Conseguentemente, non può invocarsi per le imposte dirette la disposizione relativa al solo ambito dell'IVA di cui all'art. 6, comma 2, del DM 13 dicembre 1979 (riguardante "norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate"), secondo la quale le società controllate rispondono in solido con l'ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante.

### **Riscossione – Imposte dirette e IVA – Ritenute – Società estera – Dividendi di società figlia italiana – Esenzione dalla ritenuta d'imposta – Società non residente – imposte sul reddito nello Stato di residenza – Certificazione – Scadenza del termine – Domanda di rimborso – Ammissibilità**

Cass, sez. trib. 29 settembre 2023, n. 27646,1° massima, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

L'acquisizione, oltre il termine di cui al comma 3-ter dell'art. 27 del DPR 600/1973, della certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato estero circa la sussistenza del requisito di cui all'art. 27-bis, comma 1, lett. c), del DPR 600 cit., affinché la società madre residente in Stato dell'Unione europea, priva di stabile organizzazione in Italia, possa beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società figlia italiana, non preclude il diritto della società medesima di agire per il rimborso della ritenuta versata dalla società-figlia italiana, allorché detta certificazione sia idonea a dimostrare la sussistenza di detto requisito al tempo del pagamento dei dividendi.

**Riscossione – Imposte dirette ed IVA – Ritenute – Società estera – Dividendi di società figlia italiana – Esenzione dalla ritenuta d'imposta – Società non residente – Imposte sul reddito nello Stato di residenza – Certificazione – Regime di esonero – Esclusione – Godimento di fatto di agevolazioni – Irrilevanza.**

Cass., sez. trib. 29 settembre 2023, n. 27646, 2° massima, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

Al fine della prova del requisito di cui all'art. 27-bis, comma 1, lett. c), del DPR 600/1973, in relazione alla richiesta di applicazione dell'esenzione dalla ritenuta d'imposta di cui al comma 3 del medesimo art. 27-bis del citato decreto, è sufficiente che detta certificazione attesti l'assoggettabilità di carattere generale della società alle imposte sul reddito nello Stato di residenza, senza usufruire di regimi di esonero, da intendersi come soddisfatta indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuto pagamento nel periodo di riferimento per effetto del godimento di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa unionale.

## IVA

### Dottrina

**“Il confine “labile” tra attività di consulenza e intermediazione finanziaria nelle cessioni di partecipazione”** di E. GRECO, in La Gest. Straord. Impr. 4/2023, pag. 51

Con una serie di recenti risposte l'Agenzia delle entrate ha esaminato la natura giuridica dei servizi resi in occasione di operazioni di cessione di partecipazioni, provando a definire un confine ancora incerto ai fini IVA tra la consulenza tecnica (imponibile) e l'intermediazione finanziaria (esente).

In tutte le fattispecie esaminate dall'Agenzia, si è in presenza di un *advisor* finanziario che rende specifici servizi, finalizzati alla conclusione di un'operazione di cessione di partecipazioni remunerati in base al buon esito della stessa (*success fee*).

Nelle proprie risposte l'Agenzia delle entrate, nel negare l'applicabilità del regime di esenzione, dà rilievo alla circostanza che le prestazioni concordate tra le parti siano qualificate come attività di consulenza.

Analizzato il contesto normativo di riferimento, nonché le interpretazioni nel tempo fornite sia in ambito comunitario che nazionale, l'A. afferma come, al di là del *nomen iuris* utilizzato tra le parti, l'attività di consulenza non sia così estranea dal concetto di negoziazione, di matrice unionale, o di intermediazione, a cui viene riconosciuta l'applicazione dell'esenzione IVA, nei casi in cui l'oggetto della transazione sia la vendita di azioni o partecipazioni.

In altri termini, qualora il servizio di consulenza sia personalizzato rispetto alle esigenze dello specifico cliente ed alle caratteristiche dell'intera operazione di cessione delle partecipazioni, nonché finalizzato e strettamente funzionale alla conclusione della stessa, non si è in presenza di una mera assistenza tecnica, ma piuttosto di un servizio di negoziazione nell'accezione unionale, assimilabile al concetto di intermediazione di cui all'art. 10, DPR 633/72, che ne dispone l'esenzione ai fini IVA. Non si comprende quindi la più recente posizione dell'Agenzia (interpello n. 299/2022) che sembrerebbe voler a tutti i costi affermare una estraneità dell'attività di consulenza rispetto a quella di intermediazione. (EM)

## Prassi Amministrativa

### **IVA – Fusione per incorporazione – Liquidazione IVA di gruppo**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 ottobre 2023, n. 445, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Una società che partecipa alla liquidazione IVA di gruppo in qualità di controllata e che incorpora società esterne al gruppo per le quali, alla data della fusione, il requisito del controllo non sussiste dal 1° luglio dell'anno precedente, continua a partecipare alla procedura in parola senza soluzione di continuità.

## REGISTRO (Imposta di)

## Prassi Amministrativa

### **Registro (imposta di) – Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri – Territorialità IVA**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 settembre 2023, n. 438, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia ha esaminato il trattamento ai fini delle imposte indirette della cessione di un ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a due distinti gruppi multinazionali esteri.

A tal riguardo l'Agenzia ha stabilito che:

- la nozione civilistica d'azienda è assunta anche ai fini fiscali e, pertanto, non può configurarsi una prestazione di servizi anche qualora il ramo d'azienda sia composto principalmente da beni immateriali;
- l'azienda è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/72, in quanto l'azienda (o il ramo d'azienda) risulta ivi ubicata;
- il trasferimento non ha rilievo ai fini IVA in carenza del presupposto oggettivo con conseguente applicazione dell'imposta di registro per effetto del principio di "alternatività";
- trattandosi di un trasferimento di azienda esistente in Italia, l'atto è soggetto a registrazione, con applicazione dell'imposta proporzionale, sebbene formato all'estero.

## IRAP

## Dottrina

**“L'IRAP diviene una sovrimposta”** di M. BALZANELLI e G. VALARENGHI, ne Il fisco 32-33/2023, pag. 3093

L'intento della Legge delega di riforma del sistema fiscale è quello di una eliminazione graduale dell'IRAP, sostituendo le entrate che da essa derivano con l'introduzione di una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con esclusione del riporto delle perdite.

Le modifiche inoltre non potranno determinare ricadute negative sulla tassazione del reddito di lavoro dipendente.

La pratica attuazione sarà riservata dapprima alle società di persone ed alle associazioni professionali ed in un secondo momento alle società di capitali.

Gli AA. si pongono da subito alcuni interrogativi a cui i decreti attuativi dovranno dare soluzioni.

Poiché per la determinazione della base imponibile della sovrainposta la delega fa riferimento all'IRES gli AA. si chiedono se questo varrà anche per gli enti collettivi; ed inoltre, chi, nei soggetti trasparenti, sarà chiamato ad applicare la maggiorazione (ovvero l'ente o il socio) e se l'unificazione delle regole porterà alla deducibilità del tributo stesso.

Per quanto riguarda i soggetti trasparenti, gli AA. ritengono che sarebbe più logico trasferire la tassazione in capo ai soci, per il semplice motivo che sono gli unici soggetti a corrispondere un tributo sul reddito prodotto dal soggetto trasparente.

Dopo aver effettuato un breve *exursus* sulle origini del tributo, gli AA., analizzando le casistiche più ricorrenti, sottolineano come l'unificazione delle regole di determinazione della base imponibile, porterà sicuramente ad una spinta di semplificazione, tesa ad utilizzare il medesimo risultato per la determinazione dell'imposta e della sovrainposta. (EM)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di cassazione**

#### **IRAP – Imposte pagate all'estero – Detrazione – Legittimità**

Cass., sez. trib. 18 luglio 2023, n. 21047, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Le imposte sul reddito pagate all'estero e non detratte dall'IRES in quanto eccedenti l'importo di quest'ultima possono essere scomutate dall'IRAP.

### **VARIE**

## **Dottrina**

**“Dubbi di costituzionalità dell'imposta straordinaria sul margine di interesse delle banche”** di E. ESCALAR, ne Il fisco 36/2023, pag. 3367

Dopo aver ricostruito il funzionamento della nuova imposta straordinaria l'A. solleva alcuni dubbi di costituzionalità.

Il primo fra tutti riguarderebbe il presupposto d'imposta – del tutto nuovo ed autonomo – costituito da una porzione incrementale del margine di interesse realizzato dalle sole banche residenti in Italia. In particolare, vi è il dubbio che l'indice assunto a presupposto della nuova imposta straordinaria, pur essendo coerente con la base imponibile, possa non risultare concretamente rivelatore di ricchezza, in quanto la porzione incrementale del margine di interesse colpita dall'imposta straordinaria potrebbe risultare assorbita da componenti negativi di reddito che possono essere direttamente correlati all'incremento del margine di interesse, quali le rettifiche di valore dei crediti incluse nella voce 130 e dei costi operativi della banca inclusi nella voce 210, con la conseguenza che la manifestazione della capacità contributiva colpita da tale imposta potrebbe rivelarsi in concreto addirittura inesistente.

L'A. fa notare come le maggiorazioni delle aliquote IRES e IRAP applicabili alle banche già colpiscono la manifestazione di capacità contributiva espressa dalla porzione incrementale del margine di interesse imponibile, posto che tali maggiorazioni dovrebbero essere giustificate proprio dalla maggiore redditività delle banche rispetto alle altre imprese.

Un'altra considerazione è che l'imposta straordinaria colpisce la posizione incrementale del margine di interesse in misura non proporzionata. Infatti, la relativa aliquota, essendo fissata al 40%, si assomma alle aliquote maggiorate delle imposte già gravanti sui redditi delle banche e risulta di molto superiore alle aliquote delle imposte applicabili sul margine di interesse lordo conseguito da soggetti residenti in altri Stati membri.

Da ultimo, la scelta di far ricorso alla decretazione di urgenza per introdurla non è giustificata da necessari requisiti di urgenza perché è previsto che le maggiori entrate derivanti dalla sua riscossione non saranno immediatamente utilizzate. (EM)

**“Novità e prospettive per il no profit”** di G. SEPIO e D. GRO, ne Il fisco 34/2023, pag. 3193

Gli AA. offrono un primo commento alla legge delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111) che mira, tra i vari obiettivi, a semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria riservata alle realtà del mondo del *non profit*, nell’ottica di un raccordo strutturale con la riforma del Terzo settore. Tale esigenza, presente già nei principi e criteri direttivi generali della legge delega, è connessa sia ai nuovi regimi fiscali degli enti del Terzo settore, operativi a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà intervenuta l’autorizzazione della Commissione UE, sia alle novità in materia IVA previste per gli enti associativi a partire dal 1° luglio 2024. Previsioni specifiche riguardano il graduale superamento dell’IRAP, la razionalizzazione dei regimi agevolativi degli enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività socialmente rilevante, nonché il coordinamento delle misure fiscali previste per gli enti sportivi rispetto alle altre disposizioni dell’ordinamento tributario. In tale contesto, i decreti attuativi della Legge delega dovrebbero puntare ad una revisione della disciplina tributaria calibrata sulle caratteristiche distintive degli enti del Terzo settore, valorizzandone sia la *mission* che le particolari modalità di svolgimento delle attività di interesse generale. (SG)

**“Derivazione rafforzata anche per la correzione di errori contabili”** di N. VILLA, in La Gest. Straord. Impr. 4/2023, pag. 120

Il Decreto Semplificazione ha previsto (in forza di una modifica all’art. 83 TUIR) che la correzione di errori contabili assuma rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui è effettuata.

La nuova previsione normativa trova applicazione per i soggetti che applicano il criterio di derivazione forzata, mentre ne restano esclusi gli altri per i quali continuano ad applicarsi le regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 TUIR e, quindi, nel caso di correzione di errori, al fine di ottenere la rilevanza fiscale, rimane necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta interessato dall’errore contabile.

L’articolo offre una panoramica della nuova normativa partendo dalle definizioni contenute negli standard contabili, evidenziandone le differenze rispetto al passato e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione.

In estrema sintesi:

- la novità riguarda solo i soggetti a cui si applica, come detto, il principio di derivazione forzata;
- gli errori sono da qualificare come tali senza che sia necessario indagare circa la volontarietà o meno del comportamento errato;
- nell’ambito di applicazione debbono rientrare tutti gli errori contabili e non invece solo quelli che concernano la competenza. (EM)

## **Prassi Amministrativa**

### **Varie – Cripto-attività – Trattamento fiscale**

Circ. Agenzia delle entrate 27 ottobre 2023, n. 30/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare ripercorre il quadro normativo europeo e illustra il regime fiscale delle cripto-attività che è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2023.

Dall’1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di *ether* con *bitcoin*) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT.

Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e *money token* è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e *asset-referenced-token*.

La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse sia detenute all'estero o in Italia.

Pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di criptovalute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione".

Dal punto di vista operativo, poi, l'Agenzia delle entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni "portafoglio", "conto digitale" o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Passando al presupposto della territorialità, la circolare ricorda che si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR, secondo cui si considerano imponibili in capo ai non residenti i redditi che derivano da beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal riguardo l'Agenzia precisa che questa condizione è verificata se le chiavi che danno accesso alle cripto-attività sono detenute presso intermediari residenti in Italia, o se tali cripto-attività sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente.

Ove le cripto-attività siano detenute direttamente dal contribuente tramite supporti come chiavi USB, il reddito si considera prodotto in Italia se tale supporto è localizzato in Italia. L'Agenzia ritiene che, a tali fini, sussista una presunzione di localizzazione del supporto in Italia se il soggetto è residente in Italia, ferma però restando la possibilità di fornire la prova contraria.

## Giurisprudenza

### Corte di cassazione

#### **Varie – TOBIN TAX – Presupposto – Non identità tra cedente e cessionario**

Cass., sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27265, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale la Tobin Tax presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti. Tale condizione non sussiste ove "il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento, che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa SGR e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.

In questa ipotesi, infatti, il nuovo fondo costituisce solo una diversa modalità organizzativa dell'originario investimento.

### Dottrina

ALBANO G., “Disciplina CFC da semplificare e coordinare con la <i>minimum tax</i> ” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 5
ANGELINI T.M., FAGIOLO S. e FERRANTI C., “Revisione degli incentivi fiscali alle imprese tra doppia aliquota IRES e <i>Pillar Two</i> ” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 14
BARZANELLI M., VALARENGHI G., “L’IRAP diviene una sovrimposta” <b>(IRAP)</b>	“ 22
COMMITTERI G.M., DODERO A., “Semplificazione dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES” <b>(IRES)</b>	“ 7
CORASANITI G., “Regime PEX: la cessione indiretta degli strumenti finanziari simili alle azioni” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 16
ESCALAR E., “Dubbi di costituzionalità dell’imposta straordinaria sul margine di interesse delle banche”, <b>(VARIE)</b>	“ 23
FERRANTI G., “La riduzione facoltativa dell’aliquota IRES” <b>(IRES)</b>	“ 9
GRECO E., “Il confine “labile” tra attività di consulenza e intermediazione finanziaria nelle cessioni di partecipazione” <b>(IVA)</b>	“ 21
MIELE L., “L’esterovestizione fra abuso ed evasione”, <b>(ELUSIONE)</b>	“ 4
MIELE L., RUSSETTI G., “Riallineamento dei valori contabili e fiscali verso la riforma” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 17
SEPIO G., GRO D., “Novità e prospettive per il <i>no profit</i> ” <b>(VARIE)</b>	“ 24
VILLA N., “Derivazione rafforzata anche per la correzione di errori contabili” <b>(VARIE)</b>	“ 24
ZIZZO G. “Il ritorno della doppia aliquota IRES tra conservazione ed innovazione” <b>(IRES)</b>	“ 10

### Prassi Amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 settembre 2023, n. 425 <b>(IRPEF)</b>	“ 7
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 settembre 2023, n. 428 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 18
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 settembre 2023, n. 432 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 14

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 settembre 2023, n. 436 <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 12</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 settembre 2023, n. 438 <b>(REGISTRO (imposta di)</b>	<b>“ 22</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 ottobre 2023, n. 444 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 19</b>
Ris. Agenzia delle entrate 3 ottobre 2023, n. 55/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 19</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 ottobre 2023, n. 445 <b>(IVA)</b>	<b>“ 22</b>
Ris. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2023, n. 56 <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
Circ. Agenzia delle entrate 27 ottobre 2023, n. 30/E <b>(VARIE)</b>	<b>“ 24</b>

### Giurisprudenza

Corte di Giust. Trib. Il grado Lombardia 30 giugno 2023, n. 2128/1/23 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 4</b>
Cass., sez. trib. 18 maggio 2023, n. 13781 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	<b>“ 5</b>
Cass., sez. trib. 17 luglio 2023, n. 20538 <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>
Cass., sez. trib. 18 luglio 2023, n. 21047 <b>(IRAP)</b>	<b>“ 23</b>
Cass., sez. trib. 11 agosto 2023, n. 24542 <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>“ 20</b>
Cass., sez. trib. 12 settembre 2023, n. 26368 <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>
Cass., sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27265 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 25</b>
Cass., sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27267 <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>
Cass. sez. trib. 25 settembre 2023, n. 27278 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 20</b>
Cass, sez. trib. 29 settembre 2023, n. 27646 I massima <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>“ 20</b>
Cass., sez. trib. 29 settembre 2023, n. 27646, II massima <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>“ 21</b>
Corte di Giust. Trib. Il Lazio 16 agosto 2023, n. 4887/2/23 <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>